



Per sostenere l'accesso al credito delle PMI,
il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** finanzia la costituzione, presso i *confidi*, di un apposito fondo rischi per la **“concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese e professionisti associate”**, con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dal decreto di concessione del contributo del 13 marzo 2023 **“Garanzia agevolata a PMI e Professionisti a valere su fondi pubblici gestiti dai confidi”** ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 07/04/2021 e decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 09/12/2021.

SCHEDA OPERATIVA

Normativa di riferimento	Il decreto 7 aprile 2021 stabilisce modalità e termini per l'affidamento in gestione ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) delle risorse accertate con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 giugno 2019. Tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. Il decreto, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 145/2018. Il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 agosto 2022, definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo e fornisce chiarimenti per l'attuazione dell'intervento previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2021. Il Ministero con decreto del 13 marzo 2023 ha concesso al Cofidi.it un contributo complessivo di euro 2.000.000,00 finalizzato alla costituzione di un fondo rischi da utilizzare esclusivamente per nuove concessioni di garanzia alle PMI associate.
SOGGETTI AMMISSIBILI	Destinatari degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi professionisti – in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 1, comma 821 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) – che alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: • avere sede legale e/o operativa nel territorio italiano; • essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale; • PMI operanti in tutti i settori di attività economica; • Le imprese non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.
TIPOLOGIA DEGLI AIUTI	Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis. I contributi danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea. “Regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati: • regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; • regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; • regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;



OBBLIGO DI TRASPARENZA DELL'AUTO INDIVIDUALE	In data 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il <u>Decreto interministeriale del 31 maggio 2017</u> che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si precisa che tutti i soggetti che gestiscono fondi pubblici, al fine della trasparenza e di cumulo delle agevolazioni individuali, sono obbligati a registrare sul RNA -Registro Nazionale degli Aiuti tutti gli aiuti individuali concessi indicando anche i beneficiari. Pertanto la concessione della garanzia sul finanziamento richiesto sarà reso pubblico sul RNA a cui sarà abbinato un codice identificativo dell'aiuto COR/VAR (per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it).
OGGETTO DELLA GARANZIA	Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a: a) Investimenti; b) Attivo circolante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti). <u>Escluse:</u> - Sono escluse operazioni di consolidamento debiti finanziari; - Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo MISE non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo L. 662.
DURATA DEL FINANZIAMENTO	La durata delle operazioni garantite non dev'essere inferiore a 36 mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi.
BANCHE	Tutte le banche convenzionate con il Cofidi.it
% GARANZIA PRESTATI DA COFIDI.IT	La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa dall'Istituto di Credito. Per ogni impresa beneficiaria la garanzia non può essere superiore ad euro 2.500.000,00. Inoltre per le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo rischi Mise non possono essere assistite da garanzia di tipo personali, reali, assicurative o bancarie.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO	Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate, devono essere presentate, unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta (la Check List è in allegato alla presente Scheda Operativa), su apposita modulistica predisposta da Cofidi.it.
MODULISTICA	Predisposta da Cofidi.it.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Come da Check List rilasciate da Cofidi.it .
SCADENZA	Le garanzie saranno concesse a valere sul Fondo MISE sino ad esaurimento del fondo rischi medesimo e, comunque, non oltre il 31/12/2038.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	L'esame della domanda da parte di Cofidi.it è effettuato secondo l'ordine di arrivo. Cofidi.it può richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta. L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri: ✓ verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti; ✓ idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza; ✓ idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato; ✓ idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa. Cofidi.it invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo nazionale di cui al presente avviso.
CESSAZIONE E REVOCA	L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito. La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione. La garanzia di credito è revocata quando: a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione; b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
Contatti COFIDI.IT	Per avere informazioni in merito all'Avviso e presentare la domanda, è possibile contattare le nostre filiali, visionabili sul sito www.cofidi.it Sede centrale Via Nicola Tridente n.22, 70125 Bari, tel. 080.5910911 e-mail: info@cofidi.it